



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

Servizio Segreteria Generale  
Ufficio Segreteria del Sindaco  
Ordinanza n. 140  
Prot. 30158 del 9 aprile 2020

**OGGETTO: Chiusura esercizio commerciale di vicinato in Viale Baccelli.**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- con comunicazione della Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Civitavecchia – Principale, acquisita al protocollo gen. in entrata n. 28457 del 06.04.2020, si rendeva noto che in data 03.04.2020 veniva disposta ex art. 1 comma 2 lettera d) del D.L. 19/2020 la prescrizione dell'isolamento domiciliare fiduciario dei titolari l'esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari nel locale sito in V.le G. Baccelli 138 per sospetto contatto con persona contagiata dal virus COVID-19;

- a seguito di un controllo avvenuto in data 04.04.2020, gli stessi Carabinieri accertavano presso il suddetto esercizio commerciale di vicinato la presenza di due persone di origine egiziana, provenienti dal comune di Livorno, intenti a condurre l'attività medesima, che dichiaravano di essere stati chiamati dal titolare; nei confronti degli stessi venivano elevati verbali per violazione del D.L. n. 19 del 25.03.2020;

- con la medesima segnalazione, si evidenzia il serio rischio che i due soggetti di cui sopra, possano aver coabitato con le persone poste in isolamento domiciliare fiduciario per possibile contatto con terzi infetti da COVID19, chiedendo di disporre la chiusura dell'esercizio di vicinato;

**Considerato che** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Vista** la nota della ASL Roma 4 – Dipartimento di Prevenzione – del 08.04.2020 prot. n. 0017567, acquisita al protocollo gen. in entrata n. 0029989 del 09.04.2020 con la quale si propone Ordinanza Sindacale di chiusura dell'attività commerciale fino all'esito degli esami predisposti dalla stessa Azienda nei confronti dei titolari dell'attività sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario e sino

alla sanificazione dei locali dell'attività commerciale di vendita di generi alimentari sita in V.le G. Baccelli, 138, certificata da ditta specializzata;

**Visto** che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti solo *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale...omissis”*;

**Considerato** che l'art. 54, comma 4 e 4 bis del TUEL consentono che: 4. *“il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*4 bis. *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis”*;

**Ritenuto** che l'apertura del locale commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari sito in V.le G. Baccelli 138 possa comportare un serio rischio di diffusione del contagio da COVID-19 con conseguenti gravi pericoli alla pubblica incolumità, da intendersi quale integrità fisica dell'intera popolazione cittadina;

**Ritenuto** opportuno disporre la chiusura del suddetto esercizio di vicinato sino all'esito degli esami predisposti dalla ASL Roma 4-SISP nei confronti dei titolari dell'attività sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario e sino alla sanificazione dei locali dell'esercizio commerciale di vendita di generi alimentari sita in V.le G. Baccelli, 138, certificata da ditta specializzata a cura dei titolari dell'esercizio commerciale di vendita di generi alimentari, da comunicarsi all'ASL, che avrà cura di notiziare l'Ente Comune in merito;

RITENUTO opportuno adottare la presente ordinanza ai sensi dell'art 54, comma 4 e 4 bis, del TUEL;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 54, 4 comma del T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso;

**ORDINA**

Per le motivazioni in premessa che ivi si intendono integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale della presente,

1. La chiusura, con decorrenza immediata dell'esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari sito in V.le G. Baccelli 138 ed intestato alla soc. Amici 2 S.r.l.s. legale rappresentante ...omissis... fino all'esito degli esami predisposti dalla ASL Roma 4-SISP nei confronti dei titolari dell'attività sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciaria e sino alla sanificazione dei locali dell'attività commerciale di vendita di generi alimentari sita in V.le G. Baccelli, 138, certificata da ditta specializzata;
2. La riapertura della suddetta attività solo a seguito di espressa comunicazione da parte dell'ASL RMF4-SISP:

- a) dell'esito degli esami predisposti dalla stessa Azienda nei confronti dei titolari dell'attività;
- b) di presa d'atto da parte della Azienda dell'avvenuta sanificazione del locale destinato alla vendita di generi sito in V.le G. Baccelli 138, a cura di ditta a ciò specializzata con oneri a carico dei titolari dell'esercizio commerciale;

3. dare mandato al Comando Polizia Locale di notificare, con ogni consentita urgenza, la presente ordinanza alla soc. Amici 2 S.r.l.s;

4. la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data dell'adozione e fino a diversa nuova disposizione.

### **RACCOMANDA**

Alle Forze dell'ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto della presente ordinanza.

### **DISPONE LA TRASMISSIONE**

- Al Prefetto di Roma;
- Alla ASL Roma 4 Dipartimento SISP- SIAN;
- AL Commissariato di PS;
- Alla Compagnia dei Carabinieri;
- Alla Compagnia Guardia di Finanza
- All'Ufficio Commercio del Comune di Civitavecchia

### **RENDE NOTO**

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 *“Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00”*.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ivano Berti, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia presso Via Braccianese Claudia n° 44 -00053 Civitavecchia (Rm)- Centralino Telefono 800633444 - fax 0766590411  
polizia.locale@comune.civitavecchia.rm.it

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di notifica al soggetto interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco  
*Avv. Ernesto Tedesco*